



**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**  
**Settore Gestione Demanio Idrico**

**A tutti i Sindaci dei Comuni delle Province di  
Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia**

**Alla Provincia di Cosenza**  
[protocollo@pec.provincia.cs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.cs.it)

**Alla Provincia di Catanzaro**  
[protocollo@pec.provincia.catanzaro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.catanzaro.it)

**Alla Provincia di Crotone**  
[protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it](mailto:protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it)

**Alla Provincia di Vibo Valentia**  
[protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it)

**All'ANAS Spa**  
[anas.sarc@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sarc@postacert.stradeanas.it)  
[ct.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.calabria@postacert.stradeanas.it)

**Alla Rete Ferroviaria Italiana**  
[rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it)

**Alle Ferrovie Della Calabria**  
[segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com](mailto:segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com)

**Al Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali Cosentini**  
[bacinisettrionali@pec.it](mailto:bacinisettrionali@pec.it)

**Al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali Cosentini**  
[consorzio@pec.bacinimeridionali.it](mailto:consorzio@pec.bacinimeridionali.it)

**Al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Cosentino**  
[segr.consorziojonio.cs@pec.it](mailto:segr.consorziojonio.cs@pec.it)

**Al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese**  
[bonificalamezia.protocollo@pec.it](mailto:bonificalamezia.protocollo@pec.it)

**Al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese**  
[bonificacz@pec.it](mailto:bonificacz@pec.it)





Al Consorzio Di Bonifica Ionio Crotonese  
[consorzioioniocrotonese@pec.it](mailto:consorzioioniocrotonese@pec.it)

Al Consorzio di Bonifica  
Tirreno Vibonese  
[bonificavibo@pec.it](mailto:bonificavibo@pec.it)

Alla So.Ri.Cal. S.p.a.  
[generale.soricalspa.it@pec.it](mailto:generale.soricalspa.it@pec.it)

Alla SNAM RETE GAS Spa  
[snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it)

All'Azienda Calabria Verde  
[direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu](mailto:direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu)

Alla Protezione Civile Regionale  
[protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it)

Al CO.R.A.P.  
[protocollo@pec.corap.it](mailto:protocollo@pec.corap.it)

e p.c.

Al Sig. Prefetto di Cosenza  
[protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)

Al Sig. Prefetto di Catanzaro  
[protocollo.prefcz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it)

Al Sig. Prefetto di Crotona  
[protocollo.prefkr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefkr@pec.interno.it)

Al Sig. Prefetto di Vibo Val.  
[protocollo.prefvv@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvv@pec.interno.it)

Autorità di Bacino Distrettuale  
Dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**OGGETTO: Problematiche corsi d'acqua.**

Con l'approssimarsi della stagione autunnale si rende necessario predisporre ogni possibile attività affinché gli alvei dei corsi d'acqua possano garantire regolari condizioni di deflusso, prevenendo ogni eventuale pericolo di esondazione, si invitano pertanto i Comuni in indirizzo ad attivarsi per la pulizia e lo spurgo degli stessi alvei, eliminando la vegetazione infestante ed i sedimenti accumulati.

A tal proposito si evidenzia che la L.R. n. 34/2002 – art. 89 *Funzioni dei Comuni* - assegna specificatamente alle Amministrazioni locali l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, funzione peraltro confermata dalla L.R. n. 14/2015, che ha modificato le competenze sui corsi d'acqua lasciando inalterate quelle a carico dei Comuni.





È noto, la mancanza di interventi manutentivi periodici lungo i corsi d'acqua, soprattutto in aree e condizioni di criticità che richiedono successivi interventi di ripristino dell'officiosità idraulica più onerosi e impegnativi.

Nella fattispecie, oltre al pericolo idraulico sicuramente preponderante, sussistono anche quello di possibili incendi della vegetazione presente in alveo e quello igienico-sanitario per il proliferare di insetti nei ristagni d'acqua.

In questo contesto è opportuno richiamare soprattutto le problematiche connesse alla mancanza di interventi di degli attraversamenti viari e/o ferroviari interferenti con i corsi d'acqua, che costituiscono le maggiori criticità. In tal caso l'onere manutentivo, ai sensi dell'art.12 del R.D. 523/1904, è in capo ai Soggetti proprietari e/o gestori delle infrastrutture che attraversano i corsi d'acqua.

Per analogia, gli adempimenti dovuti per effetto del citato art.12 del R.D. 523/1904, devono intendersi estesi anche alle tubazioni e/o cavidotti di varia natura e tipologia che attraversano i corsi d'acqua al disopra del piano di scorrimento delle acque.

La presenza di impalcati di vario tipo, che a tutti gli effetti sono elementi aggiuntivi, costituisce per i corsi d'acqua, in mancanza di luci e di franchi di sicurezza adeguati, una indubbia criticità idraulica. Per tale ragione è necessario sempre mantenere la perfetta pulizia dell'alveo nel tratto di attraversamento, riducendo il conseguente pericolo di ostruzione che, oltre alla possibile esondazione, pregiudica direttamente la tenuta delle strutture stesse

E' bene specificare che le operazioni di pulizia e di ripristino dell'officiosità idraulica non devono mai riguardare esclusivamente il tratto di attraversamento, poiché ciò equivarrebbe a creare solo un'escavazione che riempiendosi immediatamente d'acqua, lascerebbe inalterato il livello idrico tra monte e valle, ma devono essere estese per un tratto significativo a monte e a valle dell'opera di attraversamento.

E' necessario invece rimuovere prima tutto i sedimenti più prossimi di monte che potrebbero riversarsi nella sezione del ponte, ma soprattutto creare una "via di fuga" a valle in modo da abbassare effettivamente il tirante facendo defluire l'acqua che si accumulerebbe in corrispondenza del tratto di abbassamento del fondo.

E' inoltre indubbio che, oltre alla pulizia, ai Soggetti proprietari e/o gestori delle infrastrutture che interferiscono con i corsi d'acqua spetta l'onere della difesa delle pile degli attraversamenti mediante opere che ne impediscano lo scalzamento e interventi di consolidamento.

A ciascun Comune, per le specifiche competenze nell'ambito delle attività di Protezione civile, spetta il compito di monitorare il proprio territorio segnalando tempestivamente agli enti proprietari e/o gestori degli attraversamenti eventuali pericoli di ostruzione, al fine di predisporre ogni necessario intervento ai sensi dell'art. 12 del RD 523/1904.

Lo scrivente Settore, a cui compete la gestione del Demanio Idrico con rilascio delle relative concessioni e autorizzazioni d'uso, non può avere contezza di ogni singola problematica relativa ai corsi d'acqua, ricadenti in un vasto territorio della Calabria che comprende le Province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

I Comuni viceversa, sia come prima Autorità di Protezione Civile sul territorio di relativa competenza, sia in accordo della funzione di polizia idraulica assegnata dall'art. 89 comma 1 lett a) della L.R. n. 34, hanno l'obbligo di verificare la regolarità di tutti attraversamenti esistenti sui corsi d'acqua e di segnalare qualsiasi criticità idraulica presente sugli stessi corsi d'acqua soprattutto in aree urbanizzate.





Regione Calabria, inoltre, sottolineare che tutti i corsi d'acqua ricadenti nelle Province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotona, come tutti i corsi d'acqua della Calabria, sono interessati da perimetrazioni di vincolo idraulico derivanti dal **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** della Regione Calabria e dal **Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (PGRA)** del Distretto Idrografico Appennino Meridionale.

In base a quanto sopra riportato, per la vincolistica presente in ambito fluviale, devono essere osservate le *"Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia" (NAMS)* del PAI e le *"Misure di Salvaguardia Relative alle Aree di Attenzione derivanti dal PGRA"*, per quanto riguarda, invece, gli interventi da porre in essere si deve far riferimento alle *Linee Guida sulle Verifiche di Compatibilità Idraulica delle Infrastrutture Interferenti con i Corsi d'Acqua, sugli Interventi di Manutenzione, sulle Procedure per la Classificazione delle Aree d'Attenzione e l'Aggiornamento delle Aree a Rischio Inondazione"* del PAI.

Si evidenzia, infine, il forte pericolo costituito dalla presenza di **varchi arginali** e di **guadi** che spesso sono rilevati in ambito fluviale.

A tal proposito si sottolinea che è **assolutamente necessaria la tempestiva chiusura di qualsivoglia varco arginale**, al fine di scongiurare pericoli per le persone e per le cose in caso di esondazioni correlate agli eventi di piena.

Parimenti **devono essere tempestivamente chiusi tutti i guadi** presenti, in quanto oltremodo pericolosi per l'attraversamento fluviale. Gli unici attraversamenti fluviali consentiti devono essere realizzati attraverso ponti che garantiscano il rispetto dei franchi idraulici di sicurezza per una portata di progetto duecentennale, in accordo a quanto stabilito dalle sopra citate Linee Guida sulle Verifiche di Compatibilità Idraulica delle Infrastrutture Interferenti con i Corsi d'Acqua, sugli Interventi di Manutenzione, sulle Procedure per la Classificazione delle Aree d'Attenzione e l'Aggiornamento delle Aree a Rischio Inondazione" del PAI.

Nelle more di attuare ogni necessario intervento di immediata chiusura dei varchi arginali e dei guadi, i Comuni devono adottare tutte le misure di sicurezza, i divieti e le ordinanze per scongiurare qualsiasi pericolo per le persone e le cose, e nel caso di allerta meteo gli stessi Comuni devono vigilare affinché i summenzionati varchi arginali e guadi non siano assolutamente attraversati da persone e/o mezzi.

Per opportuna conoscenza degli Enti in indirizzo, si riporta, infine, in allegato una rassegna delle Circolari, emesse dai Dipartimenti "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e "Tutela dell'Ambiente" della Regione Calabria, attinenti le problematiche di che trattasi e di seguito elencate:

1. Nota Prot. n. 394002 del 2015;
2. Nota Prot. n. 119310 del 12/04/2016;
3. Nota Prot. n. 353897 del 24/11/2016;
4. Nota Prot. n. 252503 del 19/07/2018;
5. Nota Prot. n. 8461 del 13/01/2020;
6. Nota Prot. n. 282195 del 04/09/2020;
7. Nota Prot. n. 337264 del 19/10/2020;
8. Nota Prot. n. 398612 del 03/12/2020.

Distinti saluti.

  
Il Dirigente Generale





Prot. 394002

Catanzaro, 29 DIC. 2015

Ai Sindaci dei comuni della Calabria  
Ai Presidenti delle province della Calabria  
All'Azienda Calabria Verde  
Ai Consorzi di Bonifica della Calabria

e p. c.

Al Presidente della Regione Calabria  
Al Vice Presidente  
Agli Assessori regionali  
Alle Prefetture

**Oggetto:** comunicazione di ricognizione normativa sulle funzioni in materia di risorse idriche;

Il territorio della Calabria è caratterizzato da problematiche di dissesto dovute al suo assetto morfologico ed idrogeologico e ad un'antica e diffusa antropizzazione. L'uso del territorio per le attività umane nel corso dei secoli, ma in maniera molto più intensa negli ultimi 50 anni ha causato notevoli danni che hanno interessato aree sulle quali insistono fiumi, torrenti, canali.

La ricognizione normativa di seguito riportata ha la finalità di riepilogare le competenze dei soggetti interessati, sia allorché si tratti di interventi di manutenzione ordinaria aventi carattere ripetitivo per mantenere in efficienza opere esistenti, per ripristinarne la funzionalità a seguito di piccoli danni e per la gestione della vegetazione, che non comportano trasformazione dei luoghi sia per la differente eventualità di interventi che attengono a difesa del suolo, bonifica e salvaguardia del patrimonio naturale.

L'esigenza di delineare correttamente l'attuale assetto delle competenze in materia scaturisce, peraltro, dalle numerose richieste di intervento di tipo prevalentemente manutentivo, le quali pervengono all'amministrazione regionale da parte di soggetti i quali sarebbero tenuti, per come disposto dalle disposizioni normative di seguito indicate, a provvedere direttamente

Una ricostruzione dell'attuale assetto legislativo risulta quantomai opportuna nel presente momento storico ove si consideri, peraltro, che la normativa in materia di gestione delle risorse idriche appare articolata e complessa. Le prime norme, ancora vigenti, risalgono addirittura al 1904, pur avendo subito, nel corso del tempo, una serie di aggiornamenti e modifiche. Tra le ultime, quelle di maggiore rilievo riguardano soprattutto l'attribuzione delle competenze agli Enti locali. Ed infatti, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, lo Stato (art. 86) delegava la gestione del Demanio Idrico alle Regioni e agli Enti locali; in particolare (art. 89) venivano trasferite le funzioni inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di qualsiasi natura nonché i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e del R.D. n. 2669 del 9 dicembre 1937, ivi compresi l'imposizione di

limitazioni e i divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua. Di seguito una migliore definizione dell'assetto normativo vigente.

#### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come sopra evidenziato, la prima disposizione normativa, tuttora vigente, in materia di gestione delle risorse idriche risale al 1904 il "R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e ss.mm.ii."

Gli aspetti normativi che, in questa sede, preme evidenziare sono la classificazione delle opere idrauliche e la relativa competenza sia per ciò che concerne la realizzazione che per quanto riguarda la manutenzione (artt. 3 - 10); le responsabilità della manutenzione delle infrastrutture che insistono sui corsi d'acqua e delle proprietà private limitrofe ai corsi d'acqua artt. 12 e 64. Si riportano, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse. **Art. 3:** Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie. **Art. 4:** Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato (ora REGIONE per effetto della D. Lgs. 112/1998); **Art. 5:** Appartengono alla seconda categoria: a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia; b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si eseguono al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato (ora REGIONE per effetto della D. Lgs. 112/1998), salvo il riparto delle relative secondo l'art. 6, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e per la parte restante a carico degli altri interessati. Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature.

**Art. 7:** Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi sui corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

- a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
- b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
- c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dette ultime opere sono eseguite a cura dello Stato (ora REGIONE per effetto della D. Lgs. 112/1998), entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate;
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44.

**Art. 9:** Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

- a) dei fiumi e torrenti;
- b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopprimere la spesa (6/a).

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.

**Art. 10:** Appartengono alla **quinta categoria** le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si realizzano e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

**Art. 12:** *Lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.*

Se essi governeranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

*Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.*

Per la manutenzione di dette opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabilisce in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

**Art. 64:** I lavori di acque aventi quale unico oggetto gli scoli, le bonifiche e miglorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Di seguito si riportano una serie di norme che attribuiscono ai privati cittadini alcune responsabilità sulla manutenzione dei corsi d'acqua. L'art. 140 del **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi** stabilisce:

**Art. 140:** I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

- tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

- tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei tossi e canali di scolo privati o consorziali.

Di seguito altresì, le disposizioni codicistiche che disciplinano la materia che ci occupa:

**Art. 915:** Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

**Art. 917:** Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Si rammentano altresì i contenuti degli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod. e int. inerenti la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque nei fossi delle strade e la loro conservazione, la manutenzione dei canali artificiali e dei manufatti posti in corrispondenza dei confini stradali.

**Art. 31: Manutenzione delle ripe:** I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

**Art. 32: Condotta delle acque:**

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

**Art. 33: Canali artificiali e manufatti sui medesimi**

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

Ritornando, ora, alle competenze dei soggetti pubblici, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, come già detto, lo Stato (art. 86) delegava la gestione del Demanio Idrico alle Regioni e agli Enti locali; in particolare (art. 89) ha trasferito le funzioni inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di qualsiasi natura nonché i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e del R.D. n. 2669 del 9 dicembre 1937, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.

La Regione Calabria con legge del 12 agosto 2002, n. 34 – "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. ha provveduto al riordino delle funzioni nella materie stabilite dal D.Lgs. 112/1998. Nella fattispecie, in materia di risorse idriche e difesa del suolo (Art. 87) la **Regione** ha mantenuto le funzioni amministrative concernenti:

- a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
- b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
- c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
- e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
- f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
- g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
- m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

La legge sopra citata ha demandato alle **province** (Art. 88) le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
- b) **realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;**
- c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
- d) **polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;**
- e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
- f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua

pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

- g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

Ai **comuni** (art. 89) sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

- a) **la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;**
- b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
- c) **l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;**
- d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
- e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.

Più recentemente, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 56/2014 e dalla L.R. n. 14 del 22/06/2015, le competenze di cui all'art. 88 dalle Province sono state trasferite alla Regione, ad eccezione della Provincia di Reggio Calabria. Nello specifico, le competenze di cui art. 88 sono state attribuite alla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità - Settore: U.O.T. - Funzioni Territoriale.

Delineato il quadro normativo di cui sopra occorre altresì considerare che un ruolo fondamentale, in questo ambito viene svolto dall'Azienda Calabria Verde, istituita con la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 25, che infatti esercita, tra le altre cose, sia attività di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, secondo il modello organizzativo dei presidi territoriali idrologici ed idraulici (PTII), che interventi di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, nelle attività di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto, si evidenzia che l'Azienda Calabria Verde è impegnata ad eseguire una serie di opere finanziate nell'ambito dell'Asse 3 "Ambiente" del POR FESR Calabria 2007-2013 - Linea di Intervento "3.2.1.2 - Azioni per la rimozione di condizioni di criticità lungo i corsi d'acqua".

Tale attività di manutenzione viene svolta in stretto raccordo con i Comuni che, ai sensi della L.R. 34/2002 art. 89, hanno la competenza di curare l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e le piccole manutenzioni sui corsi d'acqua.

Tra gli altri Enti con competenze in materia di risorse idriche si annoverano altresì i **Consorzi di Bonifica** istituiti con il R.D. n. 215 del 1933, e disciplinati con L.R. n. 11 del 23 luglio 2003 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica".

La legge regionale riconosce, art. 1 comma 2, ai Consorzi di bonifica un importante ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale. Nel caso specifico all'art. 3 stabilisce le opere e attività di bonifica di competenza dei Consorzi, che per le risorse idriche sono di seguito riportate:

c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;

g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;

i) le opere di sistemazione idrogeologica;

Per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e con i fondi strutturali dell'Unione Europea.

Inoltre, anche i consorzi di bonifica, così come l'Azienda Calabria Verde, svolgono, in stretto raccordo con i Comuni, un'attività di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, mediante l'esecuzione di una serie di opere finanziate nell'ambito dell'Asse 3 "Ambiente" del POR FESR Calabria 2007-2013 - Linea di Intervento "3.2.1.2 - Azioni per la rimozione di condizioni di criticità lungo i corsi d'acqua".

## **CONCLUSIONI**

La normativa sopra riportata chiarisce le varie competenze in materia di risorse idriche che in particolare si possono riassumere come di seguito specificato:

**Regione:** si occupa principalmente di pianificazione e programmazione degli interventi, delimitazione del demanio idrico, determinazione di canoni sull'uso delle acque pubbliche, delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare.

### **Regione - U.O.T. - Funzioni Territoriale:**

1. **realizzazione e manutenzione di opere idrauliche**, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
2. **polizia idraulica**, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;
3. **gestione del demanio, idrico**, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoidi dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica; vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

**Provincia di Reggio Calabria:** esercita per il proprio territorio le stesse funzioni esercitate dalla Regione - U.O.T. - Funzioni Territoriale nei restanti territori provinciali;

### **Consorzi di Bonifica:**

- le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
- le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
- le opere di sistemazione idrogeologica;
- le opere di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, svolta in stretto raccordo con i Comuni, attraverso la realizzazione di interventi di pulizia e piccola manutenzione;

### Comune:

1. la **polizia idraulica e il pronto intervento** disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
2. l'**esecuzione di piccole manutenzioni** finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
3. la **vigilanza sulle aree demaniali** e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti;
4. le **opere appartenenti alla quinta categoria** (art. 10 del r.d. 523/1904), che prevedono specialmente la difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane;

**Azienda Calabria Verde:** attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese ed esecuzione di interventi di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, svolta in stretto raccordo con i Comuni attraverso la realizzazione di interventi di pulizia e piccola manutenzione;

**Privati:** costruzioni e manutenzione delle opere di sola difesa della proprietà contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura;

**Enti Proprietari:** Manutenzioni dei manufatti e/o attraversamenti presenti sui corsi d'acqua;

E' ben noto che i disastri, che negli ultimi anni si verificano sempre più frequentemente, sono legati ad eventi meteorologici eccezionali di estrema portata e sono altresì note le cause antropiche che aggravano gli effetti di tali eventi.

Nelle maggior parte dei casi, il verificarsi di gravi danni è cagionato da un'assenza di governo e da uno scorretto uso del territorio inteso come risorsa. Non mancano, infatti, casi di abusi su aree demaniali consistenti in: occupazioni abusive di terreni; costruzioni abusive; tombature di corsi d'acqua; strade comunali che sviluppano il loro percorso all'interno dell'alveo; guadi; attraversamenti fluviali (ponti o pontini) eseguiti senza la prescritta autorizzazione; costruzioni e piantagioni eseguite a distanze inferiori a quelle, inderogabili, prescritte dall'art. 96 del R.D. 523/1904; discariche incontrollate consistenti, nella maggior parte dei casi, nell'accumulo di materiale inerte di vario genere.

L'elenco di cui sopra contiene comportamenti ascrivibili, prevalentemente, alle competenze dei comuni e dei privati cittadini.

La presente circolare ricognitiva delle competenze in materia ha la finalità di avviare con tutti i soggetti interessati, nell'interesse generale, una corretta opera di prevenzione e di controllo del territorio.

Per tale ragione, con la finalità di una proficua collaborazione, si invitano tutti i soggetti competenti cui la presente è indirizzata a voler dare applicazione al quadro normativo così come delineato, nel rispetto, altresì, di quanto previsto nei Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale.

IL DIRIGENTE SETTORE  
U.O.T.

Il Dirigente Generale



*Regione Calabria*  
Dipartimento n. 6  
Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità  
UOT FUNZIONI TERRITORIALI

Prot. N. 119310  
del 12/04/2016

Alle Province di  
Catanzaro  
Vibo Valentia  
Crotone  
Cosenza

A tutti i Comuni delle Province di  
Catanzaro  
Vibo Valentia  
Crotone  
Cosenza

All' ANAS Spa  
Sede Compartimentale - Contrada Ligiuri  
87100 COSENZA  
[anas.sarc@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sarc@postacert.stradeanas.it)  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it)

Alle Ferrovie Della Calabria  
Via Milano 28  
88100 CATANZARO  
[segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com](mailto:segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com)

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione  
Via S. Francesco da Paola N. 58  
89123 Reggio Calabria (RC) –  
[rffi-dpr-dtp.rc@pec.rffi.it](mailto:rffi-dpr-dtp.rc@pec.rffi.it)

Ai Consorzi di Bonifica

e p.c.

Alle Prefetture di  
Catanzaro  
Vibo Valentia  
Crotone  
Cosenza

**OGGETTO : Reti infrastrutturali interferenti con i corsi d'acqua - art. 12 R.D. n. 523/1904.**

Pervengono spesso comunicazioni da parte di enti o soggetti proprietari o gestori di reti infrastrutturali volte a segnalare la presenza di criticità nei tratti di corsi d'acqua interessati da interferenze interferenti con le reti viarie.

Le principali criticità che si segnalano, oltre a riguardare le insufficienze delle sezioni idrauliche rappresentate dalle interferenze degli elementi strutturali con il reticolo idraulico, riguardano anche carenze manutentive dei tratti di alvei interessati, con conseguenze che si ripercuotono sulla funzionalità e sicurezza delle reti stesse e delle aree circostanti.

Tali criticità si possono manifestare non solo con il deflusso di portate di piena generate da eventi piovosi eccezionali, ma anche con portate idrauliche generate da eventi piovosi ordinari.

In merito, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 12 R.D. n. 523/1904, i lavori ai fiumi e torrenti necessari alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive dell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Pertanto, si richiama l'attenzione dei soggetti proprietari o gestori delle predette infrastrutture, oltre che sulla verifica della officiosità idraulica degli elementi strutturali, anche sul controllo continuo dello stato dei tratti di alvei interessate dalle interferenze dei manufatti viari.

Per quanto sopra, vogliono i soggetti in indirizzo predisporre tutti gli interventi ritenuti necessari alla risoluzione delle criticità sopra menzionate, compresa una costante e continua manutenzione dei tratti di alveo interessati, previa richiesta di autorizzazione da inviare a questo ufficio, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 147 del d. lgs. 207/2010.

**Il Dirigente**  
*Ing. Gianfranco Comito*





## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità

U.O.T. Funzioni Territoriali

Prot. Gen. SIAR n. 353897 del 24 NOV 2016

Alle province di

Catanzaro  
Vibo Valentia  
Cosenza  
Crotone

A tutti i Comuni delle province di

Catanzaro  
Vibo Valentia  
Cosenza  
Crotone

All' ANAS Spa  
Sede Compartimentale - Contrada Ligiuri  
87100 COSENZA  
anas.sarc@postacert.stradeanas.it  
anas.calabria@postacert.stradeanas.it

Alle Ferrovie Della Calabria  
Via Milano 28  
88100 CATANZARO  
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione  
Via S. Francesco da Paola N. 58  
89123 Reggio Calabria (RC) –  
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it

Ai Consorzi di Bonifica  
Tirreno Catanzarese  
Ionico Catanzarese

e p.c.

Alle Prefetture di Catanzaro  
Vibo Valentia  
Cosenza  
Crotone

Oggetto: Manutenzione corsi d'acqua, art. 89 L. R. 34/2002 e art. 12 R. D. 523/1904.

A seguito di numerosi sopralluoghi sui corsi d'acqua regionali effettuati da personale tecnico di questo Settore sono emerse notevoli carenze in merito all'attività manutentiva da svolgersi a cura dei Comuni, di cui all'art. 89, comma 1 lett. c della legge regionale 34/2002, ed a cura degli Enti proprietari delle strutture viarie per i tratti posti in corrispondenza delle interferenze con i corsi d'acqua, ai sensi dell' art. 12 del R.D. 523/1904.


In merito a tali problematiche, si chiede agli enti in indirizzo di voler informare lo scrivente Ufficio sulle attività svolte nell'ultimo biennio, nonché su tutti gli interventi previsti ed eventualmente inseriti nei rispettivi programmi di manutenzione dei corsi d'acqua.

Si raccomanda, inoltre, di prestare adeguata attenzione all'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua al fine di garantire la necessaria pulizia idraulica atta a prevenire i fenomeni di esondazione nonché ad assicurare gli eventuali interventi idraulici .

Particolare attenzione meritano le intersezioni dei corsi d'acqua con le infrastrutture viabili e ferroviarie, spesso interessate da significative criticità idrauliche. A tale proposito, si invitano i soggetti proprietari o gestori delle predette infrastrutture a predisporre un adeguato controllo sulla sicurezza e stabilità delle stesse, unitamente alla manutenzione dell'alveo in corrispondenza dell'interferenza, ed a valutare la compatibilità idraulica delle strutture interferenti con le prevedibili portate di piena, secondo quanto previsto dalle norme del Piano di Bacino per Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI).

**Il Dirigente**  
**Ing. Gianfranco Comito**





**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento N° 6

Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità  
Settore Gestione Demanio Idrico - Area Centrale

**N. 252503**

Prot. Gen. SIAR n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**19 LUG 2018**

Alle Province di  
Catanzaro  
Vibo Valentia  
Crotone  
Cosenza

A tutti i Comuni  
delle Province di  
Catanzaro  
Vibo Valentia  
Crotone  
Cosenza

All' ANAS Spa  
Sede Compartimentale - Contrada Ligiuri  
87100 COSENZA  
anas.sarc@postacert.stradeanas.it  
anas.calabria@postacert.stradeanas.it

Alle Ferrovie Della Calabria  
Via Milano 28  
88100 CATANZARO  
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione  
Via S. Francesco da Paola N. 58  
89123 Reggio Calabria (RC)  
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it

Ai Consorzi di  
Bonifica  
Ionico catanzarese  
bonificacz@pec.it  
Tirreno Catanzarese  
bonificalamezia.protocollo@pec.it  
Bacini del Tirreno cosentino  
consorziolao@gigapec.it  
Bacini dello Ionio cosentino  
presidente.cbjoniocosentino@pcert.postecert.it  
Bacini meridionali del cosentino  
consorzio@pec.bacinimeridionali.it  
Bacini settentrionali del cosentino  
bacinisettrionali@pec.it  
Ionio crotonese  
consorzioioniocrotonese@pec.it  
Consorzio di Bonifica Tirreno vibonese  
bonificavibo@pec.it

e p.c. Alle Prefetture di  
Catanzaro  
Vibo Valentia  
Crotone  
Cosenza

**Oggetto: Manutenzione corsi d'acqua e infrastrutture interferenti, art. 89 L.R. 34/2002 e art. 12 RD 523/1904.**

Questo Settore riscontra tuttora notevoli carenze in merito all'attività manutentiva da svolgersi a cura dei Comuni, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. c) della L.R. 34/2002 ed a cura degli enti proprietari delle infrastrutture viarie, ferroviarie etc. per i tratti dei corsi d'acqua interferenti, ai sensi dell'art. 12 del RD 523/1904.

Infatti, le cause di esondazione sono quasi sempre da ricercarsi, oltre che nella sottodimensionata sezione idraulica in corrispondenza dell'attraversamento, nella mancanza di attività manutentiva dei tratti di alvei interessati, con conseguenze che si ripercuotono sulla funzionalità e sicurezza delle reti stesse e delle aree circostanti.

In merito, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 12 R.D. n. 523/1904, i lavori ai fiumi e torrenti necessari alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive dell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Pertanto, si raccomanda di prestare adeguata attenzione all'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua al fine di garantire la necessaria pulizia idraulica volta a prevenire fenomeni di esondazione e di assicurare gli eventuali interventi idraulici.

Si raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione alle intersezioni dei corsi d'acqua con le infrastrutture viabili e ferroviarie. In merito, si invitano i soggetti proprietari o gestori delle infrastrutture a predisporre un adeguato controllo sulla sicurezza e stabilità delle stesse, unitamente alla manutenzione dell'alveo in corrispondenza dell'interferenza, previa valutazione della compatibilità idraulica delle strutture interferenti con le portate di piena, secondo quanto previsto dalle norme del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI).

Si fa presente che eventuali attraversamenti radenti (guadi) devono essere sostituiti da adeguate opere d'arte (ponti), progettate nel rispetto delle predette norme PAI per quanto attiene agli aspetti idraulici. Nelle more, in caso di eventi piovosi, l'accesso ai guadi non dovrà essere consentito, per cui i comuni dovranno predisporre continua sorveglianza al fine di garantire la pubblica incolumità, inibendo il transito pedonale e veicolare in caso di eventi piovosi di particolare intensità.

Infine, in merito a tali problematiche particolarmente delicate ed influenti sulla salvaguardia della pubblica incolumità, si sollecitano, ancora una volta, gli enti in indirizzo, come già richiesto con note prott. N. 119310/SIAR del 12.04.2016 e 353897/SIAR del 24.11.2016, a voler informare lo scrivente Ufficio sulle attività svolte nonché sugli interventi previsti ed eventualmente inseriti nei rispettivi programmi di manutenzione dei corsi d'acqua.



**Dirigente del Settore**  
**Ing. Gianfranco Comito**



**REGIONE CALABRIA**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'  
SETTORE "GESTIONE DEMANIO IDRICO AREA SETTENTRIONALE"

.....

Prot. n. 8461 del 13-01-2020

A tutti i Comuni  
della Provincia di  
Cosenza

All'ANAS Spa  
Sede Compartimentale – Contrada Ligiuri  
87100 COSENZA  
[anas.sarc@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sarc@postacert.stradeanas.it)  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it)

Alle Ferrovie Della Calabria  
Via Milano 28  
88100 CATANZARO  
[segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com](mailto:segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com)

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione  
Via S. Francesco da Paola n. 58  
89123 Reggio Calabria (RC)  
[rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it)

Al Consorzio di Bonifica  
Bacini del Tirreno cosentino  
[consorziolao@gigapec.it](mailto:consorziolao@gigapec.it)  
Bacini dello Ionio cosentino  
[presidente.cbjonioscosentino@pecrt.postecert.it](mailto:presidente.cbjonioscosentino@pecrt.postecert.it)  
Bacini meridionali del cosentino  
[consorzio@pec.bacinimeridionali.it](mailto:consorzio@pec.bacinimeridionali.it)  
Bacini settentrionali del cosentino  
[bacinisettentrionali@pec.it](mailto:bacinisettentrionali@pec.it)

e, p.c.

Alla Prefettura di  
Cosenza

Oggetto: Manutenzione corsi d'acqua e infrastrutture interferenti, art. 89 L.R. 34/2002 e art. 12 RD 523/1904.

Questo Settore riscontra tuttora notevoli carenze in merito all'attività manutentiva da svolgersi a cura dei Comuni, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. c) della L.R. 34/2002 ed a cura degli enti proprietari delle infrastrutture viarie, ferroviarie etc. per i tratti dei corsi d'acqua interferenti, ai sensi dell'art. 12 del RD 523/1904.

Infatti, le cause di esondazione sono quasi sempre da ricercarsi, oltre che nella sotto-dimensionata sezione idraulica in corrispondenza dell'attraversamento, nella mancanza di attività manutentiva dei tratti di alvei interessati, con conseguenze che si ripercuotono sulla funzionalità e sicurezza delle reti stesse e delle aree circostanti.

In merito, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 12 R.D. n. 523/1904, i lavori ai fiumi e torrenti necessari alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive dell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Pertanto, si raccomanda di prestare adeguata attenzione all'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua al fine di garantire la necessaria pulizia idraulica volta a prevenire fenomeni di esondazione e di assicurare gli eventuali interventi idraulici.

Si raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione alle intersezioni dei corsi d'acqua con le infrastrutture viabili e ferroviarie. In merito, si invitano i soggetti proprietari o gestori delle infrastrutture a predisporre un adeguato controllo sulla sicurezza e stabilità delle stesse, unitamente alla manutenzione dell'alveo in corrispondenza dell'interferenza, previa valutazione della compatibilità idraulica delle strutture interferenti con le portate di piena, secondo quanto previsto dalle norme del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI).

Si fa presente che eventuali attraversamenti radenti (guadi) devono essere sostituiti da adeguate opere d'arte (ponti), progettate nel rispetto delle predette norme PAI per quanto attiene gli aspetti idraulici. Nelle more, in caso di eventi piovosi, l'accesso ai guadi non dovrà essere consentito, per cui i comuni dovranno predisporre continua sorveglianza al fine di garantire la pubblica incolumità, inibendo il transito pedonale e veicolare in caso di eventi piovosi di particolare intensità.

Infine, in merito a tali problematiche particolarmente delicate ed influenti sulla salvaguardia della pubblica incolumità, si sollecitano, ancora una volta, gli enti in indirizzo, come già richiesto con precedenti note a voler informare lo scrivente Settore sulle attività svolte nonché sugli interventi previsti ed eventualmente inseriti nei rispettivi programmi di manutenzione dei corsi d'acqua.

Il Dirigente del Settore



# Regione Calabria

Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità  
SETTORE DEMANIO IDRICO  
AREA CENTRALE

Prot. 282195/SIAR n. 04.09.2020

A tutti i Sindaci dei Comuni

All' Azienda Calabria Verde  
[direzione generale@pec.calabriaverde.eu](mailto:direzione generale@pec.calabriaverde.eu)

Al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese  
[bonificalamezia.protocollo@pec.it](mailto:bonificalamezia.protocollo@pec.it)

Al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese  
[bonificacz@pec.it](mailto:bonificacz@pec.it)

Al Consorzio Di Bonifica Ionio Crotonese  
[consorzioioniocrotonese@pec.it](mailto:consorzioioniocrotonese@pec.it)

Al Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese  
[bonificavibo@pec.it](mailto:bonificavibo@pec.it)

Alla Protezione Civile Regionale  
[protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it)

Alla Provincia di Catanzaro  
[protocollo@pec.provincia.catanzaro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.catanzaro.it)

Alla Provincia di Vibo Valentia  
[protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it)

Alla Provincia di Cosenza  
[protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it](mailto:protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it)

All' ANAS Spa  
[anas.sarc@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sarc@postacert.stradeanas.it)  
[ct.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:ct.calabria@postacert.stradeanas.it)

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
[rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it)

Alle Ferrovie Della Calabria  
[segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com](mailto:segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com)

All' UFFICIO COMMISS STRAORD. DELEG.  
PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA  
[info@pec.dissestocalabria.it](mailto:info@pec.dissestocalabria.it)

All' Autorita' di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
CAPOGABINETTO  
[capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it)

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
SETTORE INTEVENTI DIFESA DEL SUOLO  
[difesasuolo.llpp@pec.regione.calabria.it](mailto:difesasuolo.llpp@pec.regione.calabria.it)

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
DIPARTIMENTO LL PP  
[dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it)

**OGGETTO : Ricognizione normative sui corsi d'acqua**

Facendo seguito alle note prot n. 394002 del 29/12/2015, n. 119310 del 12/4/2016 e n. 252503 del 19/07/2018, qui richiamate integralmente e delle quali se ne raccomandano i contenuti, si ritiene necessario sottolinearne alcuni aspetti particolari per l'utile attività preventiva sui corsi d'acqua.

A tal uopo, si prendono a riferimento le indicazioni normative fondamentali, oltre che per la loro valenza, anche per fornire utili indicazioni per la gestione delle problematiche idrauliche.

A. Art. 89 comma 1 della L.R. n. 34 /2002

*Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:*

*c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte*

La norma assegna specificatamente alle amministrazioni comunali il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, necessaria a garantire regolari condizioni di deflusso senza

possibili occlusioni od erosioni sulle sponde, assicurando che in caso di eventi di piena consistenti, i maggiori apporti idrici possano trovare alvei sufficientemente ricettivi e liberi da vegetazione e sedimenti.

In ogni modo, tale funzione, affidata appositamente dalla norme ai presidi di protezione civile locali rappresentati dai Comuni, è il modo più naturale per rispondere alle esigenze del territorio, poiché solo così può esercitarsi una efficace e puntuale attività di monitoraggio, provvedendo per tempo ai necessari interventi.

La manutenzione, però, richiesta dalla natura stessa del servizio reso dai corsi d'acqua come impluvi naturali, deve essere periodica e non limitata alle maggiori criticità. La mancanza di sistematicità degli interventi manutentivi genera infatti accumuli solidi e accrescimenti vegetativi che richiedono successivamente delle lavorazioni più impegnative. Si precisa per questo, che le maggiori lavorazioni richieste rispetto alla manutenzione ordinaria, non devono indurre a ritenere gli interventi diversi dalla tipologia manutentiva originaria, poiché derivano esclusivamente dall'inadempimento stesso, per cui si deve comunque porre rimedio nell'ambito delle competenze di legge.

Fermo restando le competenze di legge fin qui esposte e relative alla pulizia ordinaria, riguardanti la rimozione della vegetazione e dei sedimenti, i lavori di piccola manutenzione, di regolarizzazione delle sezioni ecc..., nell'ottica di una piena sensibilità e collaborazione prestata da parte dello scrivente settore nei confronti delle amministrazioni locali, si informa della possibilità di autorizzare interventi compensativi che contribuiscano a ridurre l'impegno economico comunale. Con gli stessi si garantisce infatti la facoltà di alienare il materiale solido che abbia un valore commerciale, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tali interventi devono essere comunque contenuti, in un'asportazione massima di 5000 mc, con un valore attribuito al materiale litoide di 2,5 euro/ al mc.

Maggiori informazioni saranno garantite dai funzionari dello scrivente ufficio, specificando preliminarmente che, per l'autorizzazione di rito, si dovrà presentare un idoneo progetto che preveda, oltre alla pulizia anche il rafforzamento delle arginature, verificando inoltre che l'asportazione del materiale possa essere compatibile con le esigenze del corso d'acqua. In relazione all'aspetto compensativo degli interventi, si deve semplicemente rapportare il costo delle operazioni di pulizia previste, al valore del materiale estratto, che deve risultare comunque minore.

Gli interventi manutentivi comunque possono essere anche fatti in sinergia con i Consorzi di Bonifica e l'Azienda Calabria Verde, chiamata ad intervenire e in base alla ai sensi del punto 4.3.2 della DGR 301/2013, che si prega di interessare per ogni problematica.

B. Art. 89 comma 1 della L.R. n. 34 /2002

*Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:*

*a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937,*

La norma in questo caso prevede espressamente e senza ombra di equivoci, che in caso di esondazione, rottura di arginature, impedimento al deflusso o di qualunque problematica che possa essere di nocuo-mento alla sicurezza idraulica e non consenta indugi, che siano esclusivamente le amministrazioni comunali ad intervenire tempestivamente per evitare ogni pericolo alle persone e alle cose.

Ciò anche in attuazione dell'art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 che recita testualmente “ *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.* “

In ogni caso, il Sindaco nelle more della risoluzione delle criticità, quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L.225/92, comma 3 e 4 “ *Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale*

*Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile* “

Tali norme definiscono chiaramente le funzioni dei Comuni, chiamati ad essere l'organo fondamentale che provvede a rimuovere tempestivamente le condizioni di rischio e gestire l'emergenza. Il richiamo alla struttura prefettizia garantisce anche l'eventuale giustificazione economica, in modo da assicurare che gli interventi intrapresi siano pienamente efficaci per eliminare il rischio immediato per le persone e per le cose.

In tali casi comunque il Comune potrà interessare la Protezione Civile Regionale, che è l'apposito organo regionale deputato per le emergenze, ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n.1 .

Inoltre, i Sindaci dovranno garantire l'attività di vigilanza tesa ad impedire il transito veicolare e pedonale in caso di eventi piovosi di particolare intensità.

C. RD 523 /1904 Articolo 10 - Opere idrauliche della quinta categoria.

*Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.*

*Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali*

La legge statale in questo caso individua chiaramente i Comuni come l'ente competente alla protezione dei centri abitati, che dovranno esercitare sia un'azione di monitoraggio, che di effettivo intervento sulle opere di difesa idraulica. Ciò ha anche una sua natura logica, poiché i presidi territoriali comunali possono garantire la richiesta attenzione continua sulle singole opere, evitando i maggiori dissesti ed assicurando la sopravvivenza dell'intera rete di difesa.

In particolare, il problema più ricorrente è quello delle briglie, che di norma assicurano la tenuta dei muri laterali bloccando la quota di fondo ed impedendo l'erosione al loro piede. E' frequente che lo scalzamento di una briglia possa provocare conseguentemente il cedimento delle difese spondali laterali.

In molte occasioni le richieste di intervento pervenute a questo ufficio fanno intravedere una situazione che avrebbe potuto essere risolta già al comparire della problematica, anche se si è poi manifestata complessivamente in concomitanza di un evento di piena.

Al verificarsi, pertanto, di un cedimento o di una lesione su ogni opera di difesa, sia essa trasversale o longitudinale, per non generare conseguenze contingenti, l'autorità comunale è chiamata ad intervenire tempestivamente, anche ai sensi del richiamato art. 89 lett 1 comma a) della L.R. 34/2002, per scongiurare la necessità di un intervento successivo di più vaste dimensioni sul corso d'acqua.

L'articolo in particolare prevede anche un riparto delle spese, con chi ha un diretto interesse alla protezione stessa delle aree attigue.

Si fa presente che, aldilà dei centri abitati, lo spirito della norma, emanata nel 1904 in un contesto diversamente industrializzato, si estende logicamente anche alla protezione dalle aree industriali comunali, in quanto sedi umane con attività ed interessi analogamente significativi.

I piani urbanistici infatti, per essere accettati, devono tenere in egual conto tutte le criticità e la necessità di difesa del patrimonio urbanistico economico ed umano. In tali caso inoltre è più riconoscibile il rischio economico e quindi la necessità di provvedervi unitamente con chi ha un chiaro interesse mantenimento delle attività in essere.

#### D. Articolo 12 del RD 523/ 1904

*I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.*

L'articolo, fondamentale nella normativa, riconosce un'evidenza spesso trascurata. I corsi d'acqua sono impluvi naturali, il cui unico scopo è di raccogliere l'acqua meteorica per il successivo convogliamento in sicurezza verso il recapito finale. Gli attraversamenti invece sono elementi che si aggiungono ai corsi d'acqua naturali e nella maggior parte dei casi li limitano. Sono pochi i casi di altezze di impalcato che lasciano completamente libera la sezione, mentre è facile rinvenire attraversamenti che semplicemente aderiscono, senza rialzi, alle quote dei terreni laterali, e molte volte le pile riducono l'alveo stesso.

Inoltre, anche in caso di una buona sopraelevazione è indubbio che un ponte rappresenta una significativa criticità. Ciò perché le alberature trasportate in un fenomeno di piena e che in un alveo generico non troverebbero nessun ostacolo, con la presenza di una struttura di impalcato, potrebbero trovare impedimento in altezza, provocando un effetto tappo con conseguenze a volte drastiche.

Per tale ragione, è necessaria soprattutto la perfetta pulizia della sezione di attraversamento per far fronte alle situazioni meno prevedibili. Le operazioni non devono mai riguardare un tratto limitato, poiché ciò equivarrebbe a creare in senso longitudinale una escavazione rispetto alla livelletta di monte e di valle, con immediato riempimento e quindi vanificazione dei lavori eseguiti.

Per la logica delle cose, specificate espressamente dalla norma, l'attraversamento è qualcosa che si aggiunge al preesistente, quindi ogni onere ricade sull'amministrazione a cui è stato concesso di attraversare l'alveo.

Il tutto considerando che si tratta di un corso d'acqua che, in quanto ricettore di portate naturali, è soggetto alle più ampie problematiche, da prevedere prima in fase progettuale e da considerare poi per la difesa delle proprie opere.

Compete pertanto ai proprietari dei ponti l'onere della difesa delle loro pile, sia con briglie atte ad impedire che le fondamenta vengano scalzate, che con ogni opera superficiale atta ad eliminare o ridurre l'erosione. Per le stesse ragioni agli stessi è demandato l'onere di ogni intervento manutentivo, anche di urgenza.

In base allo stesso articolo, la difesa delle strade affiancate ai corsi d'acqua riguarda le stesse Amministrazioni proprietarie di tali vie, che hanno un interesse diretto al loro mantenimento. Infatti un'erosione di sponda, comune nei corsi d'acqua soggetti in ogni loro punto all'azione incisiva della corrente, potrebbe invece determinare la perdita di servizio della strada laterale.

Sia per gli attraversamenti che per le strade laterali, ogni problematica di scalzamento o di lesione, impone che siano informate tempestivamente le Amministrazioni interessate, sia per l'onere del rimedio che per eliminare ogni pericolo per le persone.

In tal caso, è necessario comunque comunicare allo scrivente ufficio gli interventi effettuati in urgenza, quando non siano ammissibili i tempi autorizzativi.

Per quanto detto sopra, con la presente sono state interessate anche le Amministrazioni che hanno causa con attraversamenti sui corsi d'acqua.

In ultimo, si rammenta ai Comuni che per interventi consistenti, che richiedano risorse finanziarie non sostenibili dai medesimi, gli stessi potranno inoltrare apposita richiesta di finanziamento al Settore Difesa del Suolo di questo Dipartimento, corredata dagli elaborati, progettuali e non, necessari a consentire la valutazione della proposta di sistemazione individuata dall'Ente proponente, la classificazione e il successivo inserimento nel sistema RENDIS (REpertorio Nazionale Difesa Suolo), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da ISPRA.

In merito, si fa presente che le risorse finanziarie inerenti gli interventi in materia di difesa del suolo a valere su fondi statali e comunitari sono assegnate esclusivamente, laddove sussista idonea copertura, secondo la procedura descritta dal D.P.C.M. 28 maggio 2015, "*Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*", al quale, dunque, per Legge, gli Enti territoriali devono attenersi per l'accesso ai relativi finanziamenti.

Si riportano di seguito le norme riguardanti i proprietari frontisti, utili soprattutto per i Comuni per determinarne le specifiche competenze nei casi che non riguardano le la precedente casistica.

#### E. Articolo 12 del RD 523/ 1904

*Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.*

#### F. Articolo 915 Codice civile

*Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza*

*Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.*

Dopo tale esposizione normativa si ritiene di aver sufficientemente chiarito il quadro delle competenze, in modo da sensibilizzare le Amministrazioni locali, *in primis*, sia sulla necessità di prevenzione, che sui tempi di intervento nei corsi d'acqua, senza lasciare dubbi sulle competenze di altri soggetti interessati.

**Al fine di verificare l'affidabilità dell'attenzione dedicata alla gestione manutentiva dei corsi d'acqua, vogliono pertanto i Comuni comunicare allo scrivente ufficio gli interventi manutentivi**

effettuati negli ultimi tre anni, anche in regime di urgenza, ed il piano delle lavorazioni previste nei prossimi mesi.

Gli stessi dovranno esplicitarsi per ogni singola asta fluviale riportandone il quadro delle esigenze, dei lavori eseguiti o programmati.

Distinti saluti

**I Tecnici del settore**

Ing. Francesco A. Crispino

Dott. Geol. Rosario Bonasso

Geom Elio Giampà

**Il Dirigente**

Dott. Cosimo Carmelo Caridi



**Regione Calabria**  
Dipartimento Tutela dell' Ambiente  
SETTORE GESTIONE DEMANIO IDRICO

Prot. 338264/5177 n. del 19.10.2020

**A tutti i Sindaci dei Comuni**

All' Azienda Calabria Verde  
direzione generale@pec.calabriaverde.eu

Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese  
bonificalamezia.protocollo@pec.it

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese  
bonificacz@pec.it

Consorzio Di Bonifica Ionio Crotonese  
consorzioioniocrotonese@pec.it

Al Consorzio di Bonifica  
Tirreno Vibonese  
bonificavibo@pec.it

Alla Protezione Civile Regionale  
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

Alla Provincia di Catanzaro  
**protocollo@pec.provincia.catanzaro.it**

Alla Provincia di Cosenza  
**protocollo@pec.provincia.cs.it**

Alla Provincia di Vibo Valentia  
**protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it**

Alla Provincia di Cosenza  
protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it

All' ANAS Spa  
anas.sarc@postacert.stradeanas.it  
ct.calabria@postacert.stradeanas.it

Alle Ferrovie Della Calabria  
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it

Alla SORICAL  
generale.sorical.it@pec.it

Alla SNAM RETE GAS Spa  
snamretegas@pec.snamretegas.it

Al' UFFICIO COMMISS STRAORD. DELEG.  
PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA  
**info@pec.dissestocalabria.it**

All' Autorita' di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale  
**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
SETTORE INTEVENTI DIFESA DEL SUOLO  
difesasuolo.llpp@pec.regione.calabria.it

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
CAPOGABINETTO  
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
DIPARTIMENTO LL PP  
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

**OGGETTO : Monitoraggio e messa in sicurezza degli attraversamenti**

Facendo seguito alla precedente nota n. 2802195/SIAR deL 04/09/2020, nello spirito di una migliore esplicazione delle norme che miri a conseguire un effettiva azione di prevenzione sui corsi d'acqua, si ritiene opportuno porre l'attenzione da un punto di vista operativo sugli attraversamenti, che rappresentano a volte le maggiori criticità riscontrate, rispetto alla manutenzione ordinaria comunque necessaria.

A tal proposito si richiama preliminarmente la norma di cui all'Articolo 12 del RD 523/ 1904

*“I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.*

La legge infatti riconosce l'evidenza di un qualcosa che si aggiunge alla naturalità dei corsi d'acqua, che come elementi territoriali hanno una funzione di convogliamento dell'acqua zenitali, con caratteristiche incostanti e di imprevedibilità che appartengono alla natura stessa del servizio.

Gli attraversamenti pertanto, devono non solo adeguarsi, ma avere anche una loro specifica gestione, che non può che ricadere esclusivamente sugli enti proprietari degli stessi, per come disposto dalla legge.

Si procede di seguito ad una migliore chiarificazione della problematica.

A tal proposito si individuano preliminarmente i soggetti deputati a tale funzione :

1. Attraversamenti ferroviari: Ferrovie dello Stato o della Calabria secondo i tratti di ripartizione
2. Autostrade e Strade Statali : Anas, salvo specifico atto di trasferimento alla province delle singole diramazioni
3. Strade provinciali : Province
4. Strade Comunali e Interpoderali : Comuni
5. Attraversamenti privati : proprietari dei terreni attigui
6. Attraversamenti di condotte idriche o fognanti : Comuni - Consorzi di bonifica ( per le condotte di approvvigionamento o derivazione ) - SORICAL – SNAM RETE GAS

## ***Problematiche***

### **1. Mantenimento delle sezioni idriche**

E' indubbio che un ponte rappresenta un elemento aggiuntivo di rischio, le portate di piena infatti, trovano un ostacolo negli impalcati stessi, soprattutto quando è consistente l'apporto vegetale in sospensione e le alberature, con conseguente occlusione della sezione e probabile effetto diga.

Per tale motivo è fondamentale la perfetta pulizia dell'alveo, in modo da lasciare libere le sezioni, oltre che a monte anche a valle dell'attraversamento, con un'estensione dell'intervento a lunghezze tali da consentire che le portate liquide e solide possano avere un effettivo deflusso a valle, e non possa richiudersi il tratto d'alveo oggetto di recupero della sezione idrica.

Si sottolinea che è necessario il **monitoraggio continuo**, soprattutto dopo eventi piovosi consistenti, provvedendo ad intervenire con procedura di estrema urgenza dove si riscontrino condizioni che pregiudicano la pubblica incolumità.

I Comuni, come primi presidi territoriali, concorreranno con gli enti competenti al monitoraggio, eventualmente informando tempestivamente gli stessi laddove si rinvenissero problematiche significative.

## 2. Salvaguardia delle strutture

I ponti di norma sono interessati a tre tipi di problematiche, anche perché sono soggetti al normale deterioramento dei loro componenti costitutivi .

- Lesioni nelle pile, nelle arcate, negli impalcati, mancanza di ricoprimento dei ferri o la loro corrosione. E' indubbio che debbano essere i proprietari degli attraversamenti ad intervenire

Si coglie l'occasione in questa fase per sottolineare, soprattutto per le strade secondarie, della necessità di controllare l'esistenza e la tenuta delle barriere di protezione per il transito. Tale circostanza riguarda soprattutto le Amministrazioni comunali, e prende corpo soprattutto dalle denunce stesse dei cittadini per attraversamenti oppure per le strade situate in fregio agli alvei. Si sottolinea l'esclusiva competenza comunale, che, laddove non possano garantire temporaneamente le barriere di protezione, devono inibire le strade al transito.

### □ Scalzamenti

E' frequente riscontrare scalzamenti delle pile dei ponti, o per eccessiva erosione o per parziale perdita di servizio delle briglie di protezione del quale si dirà specificatamente.

Si tratta molte volte di fondazioni superficiali poco profonde, esposte direttamente all'azione della corrente. Fattore questo che, rappresentando un fattore naturale, deve tenersi in giusta considerazione nella gestione dell'attraversamento.

In tali casi il monitoraggio e la tempestività degli interventi garantiscono non solo la vita delle strutture ma finiscono per evitare anche grosse problematiche per i corsi d'acqua che, in caso di una loro rottura, si troverebbero occlusi, con conseguenze difficilmente valutabili

## **Cedimenti delle briglie a valle dei ponti**

Tali strutture sono intimamente connesse al ponte in quanto elementi di naturale protezione delle loro fondamenta, quando le stesse non siano realizzate su pali.

Le briglie infatti bloccando trasversalmente l'alveo, impediscono che lo stesso possa modificarsi, impedendo che i sedimenti che costituiscono la base protettiva possano essere trascinate dall'erosione.

I ponti con fondazioni superficiali, di norma si concepiscono con briglie al piede che provvedano a stabilizzarle, **pertanto la competenza a provvedervi in caso di un loro cedimento ricade esclusivamente sui proprietari dei ponti dei quali sono a servizio**. Proprio per tali ragioni il sopracitato art. 12 introduce il concetto di *opere di conservazione di un ponte*, poiché le briglie sono il principale dispositivo di protezione.

Di norma le briglie sono disposte al piede degli attraversamenti o più distanti, a seconda della pendenza degli alvei, possono essere dotate di sottobriglia, o costituite da una serie di briglie. Questa circostanza, richiamata qui per le grandi vie, si riscontra laddove per ridurre l'altezza delle pile si siano disposte le fondazioni più alte rispetto alla quota del fondo, con la necessità di creare un piano di alveo molto più alto, e la conseguenza di dover segmentare il dislivello così creato fra sezioni di monte e di valle.

Comunque, nel caso venga riscontrato il cedimento di una briglia o di una sua sotto briglia al di sotto di un ponte, sia essa una lesione o molto più frequentemente un sifonamento, i proprietari dello stesso dovranno tempestivamente intervenire senza un diversa interpretazione delle competenze, che risultano peraltro chiare alla luce del RD 523/1904.

I funzionari di Calabria Verde addetti alla sorveglianza, al riscontro di una qualunque problematica sugli attraversamenti, dovranno senza nessun indugio informare le amministrazioni competenti, che si attiveranno con pronti interventi

In ogni caso, gli interventi che non rivestano carattere di urgenza, siano essi pulizie, o sulle briglie a servizio dei ponti, o manutenzione degli impalcati (che richiedono comunque una occupazione d'alveo) devono essere autorizzati dallo scrivente ufficio, che deve ricevere anche le comunicazioni degli interventi effettuati che non consentivano per la sicurezza alcun indugio.

Distinti saluti

### **I tecnici del settore**

Ing. Francesco A. Crispino

Dott. Geol. Rosario Bonassò

Geom. Elio Giampà

### **Il Dirigente**

Dott. Cosimo Carmelo Caridi



Regione Calabria  
Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità  
SETTORE GESTIONE DEMANIO IDRICO

Prot. 398612 n. DEL 03-12-2020

A tutti i Sindaci dei Comuni

All' Azienda Calabria Verde  
direzione generale@pec.calabriaverde.eu

Al Consorzio di Bonifica Bacini settentrionali  
bacinisettrionali@pec.it

Al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino  
consorzio@pec.bacinimeridionali.it

Al Consorzio Di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino  
consorziolao@gigapec.it

Al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino  
Segr.consorziojonio.cs@pec.it

Alla Protezione Civile Regionale  
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

Alla Provincia di Cosenza  
protocollo@pec.provincia.cs.it

All' ANAS Spa  
anas.sarc@postacert.stradeanas.it  
ct.calabria@postacert.stradeanas.it

Alla Rete Ferroviaria Italiana  
rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it

Alle Ferrovie Della Calabria  
segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com

All' UFFICIO COMMISS STRAORD. DELEG.  
PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA  
info@pec.dissestocalabria.it

All' Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
CAPOGABINETTO  
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
SETTORE INTEVENTI DIFESA DEL SUOLO  
difesasuolo.llpp@pec.regione.calabria.it

Alla REGIONE CALABRIA – DIP LL.PP.  
DIPARTIMENTO LL PP  
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

## **OGGETTO: Ricognizione normativa sui corsi d'acqua**

Facendo seguito alle note prot n. 394002 del 29/12/2015, n. 119310 del 12/4/2016 e n. 252503 del 19/07/2018, qui richiamate integralmente e delle quali se ne raccomandano i contenuti, si ritiene necessario sottolinearne alcuni aspetti particolari per l'utile attività preventiva sui corsi d'acqua.

A tal uopo, si prendono a riferimento le indicazioni normative fondamentali, oltre che per la loro valenza, anche per fornire utili indicazioni per la gestione delle problematiche idrauliche.

A. Art. 89 comma 1 della L.R. n. 34 /2002

*Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:*

*c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico*

La norma assegna specificatamente alle amministrazioni comunali il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, necessaria a garantire regolari condizioni di deflusso senza possibili occlusioni od erosioni sulle sponde, assicurando che in caso di eventi di piena consistenti, i maggiori apporti idrici possano trovare alvei sufficientemente ricettivi e liberi da vegetazione e sedimenti.

In ogni modo, tale funzione, affidata appositamente dalle norme ai presidi di protezione civile locali rappresentati dai Comuni, è il modo più naturale per rispondere alle esigenze del territorio, poiché solo così può esercitarsi una efficace e puntuale attività di monitoraggio, provvedendo per tempo ai necessari interventi.

La manutenzione, però, richiesta dalla natura stessa del servizio reso dai corsi d'acqua come impluvi naturali, deve essere periodica e non limitata alle maggiori criticità. La mancanza di sistematicità degli interventi manutentivi genera infatti accumuli solidi e accrescimenti vegetativi che richiedono successivamente delle lavorazioni più impegnative. Si precisa per questo, che le maggiori lavorazioni

richieste rispetto alla manutenzione ordinaria, non devono indurre a ritenere gli interventi diversi dalla tipologia manutentiva originaria, poiché derivano esclusivamente dall' inadempimento stesso, per cui si deve comunque porre rimedio nell'ambito delle competenze di legge.

Al fine di verificare l'affidabilità dell'attenzione dedicata alla gestione manutentiva dei corsi d'acqua, **vogliamo pertanto i Comuni comunicare allo scrivente ufficio gli interventi manutentivi effettuati negli ultimi tre anni**, anche in regime di urgenza, ed il piano delle lavorazioni previste nei prossimi mesi.

Gli stessi dovranno esplicitarsi per ogni singola asta fluviale riportandone il quadro delle esigenze, dei lavori eseguiti o programmati.

Fermo restando le competenze di legge fin qui esposte e relative alla pulizia ordinaria, riguardanti la rimozione della vegetazione e dei sedimenti, i lavori di piccola manutenzione, di regolarizzazione delle sezioni ecc., nell'ottica di una piena sensibilità e collaborazione prestata da parte dello scrivente settore nei confronti delle amministrazioni locali, si informa della possibilità di autorizzare interventi compensativi che contribuiscano a ridurre l'impegno economico comunale, ove ricorrano le condizioni tecniche.

Maggiori informazioni saranno garantite dai funzionari dello scrivente ufficio, specificando preliminarmente che, per l'autorizzazione di rito si dovrà presentare un idoneo progetto che preveda oltre alla pulizia anche il rafforzamento delle arginature, verificando inoltre che l'eventuale asportazione del materiale possa essere compatibile con le esigenze del corso d'acqua. In relazione all'aspetto compensativo degli interventi, si deve semplicemente riportare il costo delle operazioni di pulizia previste, al valore del materiale estratto, che deve risultare comunque minore.

Gli interventi manutentivi comunque possono essere anche fatti in sinergia con i Consorzi di Bonifica e l'Azienda Calabria Verde, chiamata ad intervenire e in base alla ai sensi del punto 4.3.2 della DGR 301/2013, che si prega di interessare per ogni problematica.

B. Art. 89 comma 1 della L.R. n. 34 /2002

*Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:*

*a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937,*

La norma in questo caso prevede espressamente e senza ombra di equivoci, che in caso di esondazione, rottura di arginature, impedimento al deflusso o di qualunque problematica che possa essere di

nocumento alla sicurezza idraulica e non consenta indugi, che siano esclusivamente le amministrazioni comunali ad intervenire tempestivamente per evitare ogni pericolo alle persone e alle cose.

Ciò anche in attuazione dell'art. 54 comma due d. lgs n. 267/2000 che recita testualmente *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. “*

In ogni caso, il Sindaco nelle more della risoluzione delle criticità, quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L.225/92, comma 3 e 4 *“ Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale*

*Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile “*

Tali norme definiscono chiaramente le funzioni dei Comuni, chiamati ad essere l'organo fondamentale che provvede a rimuovere tempestivamente le condizioni di rischio e gestire l'emergenza. Il richiamo alla struttura prefettizia garantisce anche l'eventuale giustificazione economica, in modo da assicurare che gli interventi intrapresi siano pienamente efficaci per eliminare il rischio immediato per le persone e per le cose.

In tali casi, comunque, il Comune potrà interessare la Protezione Civile Regionale, che è l'apposito organo regionale deputato per le emergenze, ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n.1.

I Sindaci dovranno garantire l'attività di vigilanza tesa ad impedire il transito veicolare e pedonale in caso di eventi piovosi di particolare intensità.

#### C. RD 523 /1904 Articolo 10 - Opere idrauliche della quinta categoria.

*Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.*

*Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali*

La legge statale in questo caso individua chiaramente i Comuni come l'ente competente alla protezione dei centri abitati, che dovranno esercitare sia un'azione di monitoraggio, che di effettivo intervento sulle opere di difesa idraulica. Ciò ha anche una sua natura logica, poiché i presidi territoriali comunali possono garantire la richiesta attenzione continua sulle singole opere, evitando i maggiori dissesti ed assicurando la sopravvivenza dell'intera rete di difesa.

In particolare, il problema più ricorrente è quello delle briglie, che di norma assicurano la tenuta dei muri laterali bloccando la quota di fondo ed impedendo l'erosione al loro piede. È frequente che lo scalzamento di una briglia possa provocare conseguentemente il cedimento delle difese spondali laterali.

Molte volte le richieste d'intervento pervenute a questo ufficio fanno intravedere una situazione che avrebbe potuto essere risolta già al comparire della problematica, anche se si è poi manifestata complessivamente in concomitanza di un evento di piena.

Al verificarsi, pertanto, di un cedimento o di una lesione su ogni opera di difesa, sia essa trasversale o longitudinale, per non generare conseguenze contingenti, l'autorità comunale è chiamata ad intervenire tempestivamente, anche ai sensi del richiamato art. 89 lett 1 comma a) della L.R. 34/2002, per scongiurare la necessità di un intervento successivo di più vaste dimensioni sul corso d'acqua.

L'articolo, in particolare, prevede anche un riparto delle spese, con chi ha un diretto interesse alla protezione stessa delle aree attigue.

Si fa presente che, aldilà dei centri abitati, lo spirito della norma, emanata nel 1904 in un contesto diversamente industrializzato, si estende logicamente anche alla protezione dalle aree industriali comunali, in quanto sedi umane con attività ed interessi analogamente significativi.

I piani urbanistici infatti, per essere accettati, devono tenere in egual conto tutte le criticità e la necessità di difesa del patrimonio urbanistico economico ed umano. In tali caso inoltre è più riconoscibile il rischio economico e quindi la necessità di provvedervi unitamente con chi ha un chiaro interesse mantenimento delle attività in essere.

#### D. Articolo 12 del RD 523/ 1904

*I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.*

L'articolo, fondamentale nella normativa, riconosce un'evidenza spesso trascurata. I corsi d'acqua sono impluvi naturali, il cui unico scopo è di raccogliere l'acqua meteorica per il successivo convogliamento in sicurezza verso il recapito finale. Gli attraversamenti invece sono elementi che si aggiungono ai corsi d'acqua naturali e nella maggior parte dei casi li limitano. Sono pochi i casi di altezze di impalcato

che lasciano completamente libera la sezione, mentre è facile rinvenire attraversamenti che semplicemente aderiscono, senza rialzi, alle quote dei terreni laterali, e molte volte le pile riducono l'alveo stesso.

Inoltre, anche in caso di una buona sopraelevazione è indubbio che un ponte rappresenta una significativa criticità. Ciò perché le alberature trasportate in un fenomeno di piena e che in un alveo generico non troverebbero nessun ostacolo, con la presenza di una struttura di impalcato, potrebbero trovare impedimento in altezza, provocando un effetto tappo con conseguenze a volte drastiche.

Per tale ragione è necessaria soprattutto la perfetta pulizia della sezione di attraversamento per far fronte alle situazioni meno prevedibili. Le operazioni non devono mai riguardare un tratto limitato, poiché ciò equivarrebbe a creare in senso longitudinale una escavazione rispetto alla livelletta di monte e di valle, con immediato riempimento e quindi vanificazione dei lavori eseguiti.

Per la logica delle cose, specificate espressamente dalla norma, l'attraversamento è qualcosa che si aggiunge al preesistente, quindi ogni onere ricade sull'amministrazione a cui è stato concesso di attraversare l'alveo.

Il tutto considerando che si tratta di un corso d'acqua che, in quanto ricettore di portate naturali, è soggetto alle più ampie problematiche, da prevedere prima in fase progettuale e da considerare poi per la difesa delle proprie opere.

Compete, pertanto, ai proprietari dei ponti l'onere della difesa delle loro pile, sia con briglie atte ad impedire che le fondamenta vengano scalzate, che con ogni opera superficiale atta ad eliminare o ridurre l'erosione. Per le stesse ragioni agli stessi è demandato l'onere di ogni intervento manutentivo, anche di urgenza.

In base allo stesso articolo, la difesa delle strade affiancate ai corsi d'acqua riguarda le stesse Amministrazioni proprietarie di tali vie, che hanno un interesse diretto al loro mantenimento. Infatti un'erosione di sponda, comune nei corsi d'acqua soggetti in ogni loro punto all'azione incisiva della corrente, potrebbe invece determinare la perdita di servizio della strada laterale.

Sia per gli attraversamenti che per le strade laterali, ogni problematica di scalzamento o di lesione, impone che siano informate tempestivamente le Amministrazioni interessate, sia per l'onere del rimedio che per eliminare ogni pericolo per le persone.

In tal caso, è necessario comunque comunicare allo scrivente ufficio l'urgenza gli interventi effettuati in urgenza, quando non sono ammissibili i tempi autorizzativi.

Per quanto detto sopra, con la presente sono state interessate anche le Amministrazioni che hanno causa con attraversamenti sui corsi d'acqua.

In ultimo, si rammenta ai Comuni che per interventi consistenti, che richiedano risorse finanziarie non sostenibili dai medesimi, gli stessi potranno inoltrare apposita richiesta di finanziamento al Settore Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP., corredata dagli elaborati, progettuali e

non, necessari a consentire la valutazione della proposta di sistemazione individuata dall'Ente proponente, la classificazione e il successivo inserimento nel sistema RENDIS (REpertorio Nazionale Difesa Suolo), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da ISPRA.

In merito, si fa presente che le risorse finanziarie inerenti gli interventi in materia di difesa del suolo a valere su fondi statali e comunitari sono assegnate esclusivamente, laddove sussista idonea copertura, secondo la procedura descritta dal D.P.C.M. 28 maggio 2015, "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", al quale, dunque, per Legge, gli Enti territoriali devono attenersi per l'accesso ai relativi finanziamenti.

Si aggiungono di seguito le norme riguardanti i proprietari frontisti, utili soprattutto per i Comuni per determinarne le specifiche competenze nei casi che non riguardano le la precedente casistica.

#### E. Articolo 12 del RD 523/ 1904

*Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.*

#### F. Articolo 915 Codice civile

*Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza*

*Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.*

Dopo tale esposizione normativa si ritiene di aver sufficientemente chiarito il quadro delle competenze, in modo da sensibilizzare le Amministrazioni locali in *primis*, sia sulla necessità di prevenzione, che sui tempi di intervento nei corsi d'acqua, senza lasciare dubbi sulle competenze di altri soggetti interessati.

I tecnici del settore, /

Ing. Ambro

Arch. Donatella Pansa

In. Giovanni Spadafora

**Il Dirigente**

Dott. Cosimo Carmelo Caridi